

# DECRETO FISCALE

L'ANALISI COMPLETA DELLA FONDAZIONE STUDI

**Fondazione Studi**

**Consulenti del Lavoro**

Consiglio Nazionale dell'Ordine

## **DECRETO FISCALE, L'ANALISI COMPLETA DELLA FONDAZIONE STUDI**

Dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro una pratica scheda di lettura del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/16 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016. Un documento di facile utilizzo e di particolare interesse per contribuenti e professionisti, che analizza il decreto e le principali modifiche apportate allo stesso.

Tra le misure introdotte, la soppressione di Equitalia e l'istituzione, a partire dal 1° luglio 2017, della nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, che dovrà uniformarsi ai principi dello Statuto del contribuente. Cambiano, inoltre, la definizione agevolata dei ruoli esattoriali ed i termini di presentazione delle istanze: prorogate al 31 marzo 2017 le dichiarazioni fiscali mentre slittano al 31 maggio 2017 gli avvisi ai debitori sull'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Per le certificazioni uniche, invece, il differimento del termine per la consegna dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno è stato vanificato dalla conferma del termine di trasmissione telematica al 7 marzo.

Viene chiarito, inoltre, che in caso di pagamento dilazionato il versamento può essere effettuato nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018. Sebbene si confermi la possibilità di rinunciare al contenzioso, è necessario attendere il parere dell'Agenzia delle Entrate per chiarire cosa si intende per rinuncia al contenzioso, su quali somme si può applicare e la data a cui riferirsi.

Si introducono, infine, due nuovi pesanti adempimenti per i contribuenti: la comunicazione telematica delle fatture emesse e di acquisto e la comunicazione delle liquidazioni IVA all'Agenzia delle Entrate.

---

**DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della  
FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

TESTO DECRETO LEGGE ORIGINARIO	TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	COMMENTO ALLE NOVITA'
<p><b>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili</b></p>		
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;</p> <p>Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;</p> <p>Tenuto conto altresì, per le misure da adottare per le predette urgenti finalità, del contenuto del rapporto Italia – Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici</p>		

<p>identificati»;</p> <p>Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonché di prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale;</p> <p>Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità;</p> <p>Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;</p> <p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>EMANA</p> <p>il seguente decreto-legge:</p>		
<p><b>Capo I</b></p>	<p><b>Capo I</b></p>	
<p>MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE</p>	<p>MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE</p>	
<p><b>Articolo 1.</b></p>	<p><b>Articolo 1.</b></p>	
<p><i>(Soppressione di Equitalia)</i></p>	<p><b><i>(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)</i></b></p>	

<p>1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, <b>a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione.</b> Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia <b>di contratto di lavoro subordinato.</b></p>	<p>Dispone - a decorrere <b>dal 1° luglio 2017</b> - lo <b>scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione</b>, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il <b>30 aprile 2017</b>, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato <b>commissario straordinario</b> per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, <b>Equitalia Giustizia è esclusa dallo scioglimento</b> delle società del gruppo Equitalia. Essa continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia (<b>comma 1 e comma 11, lettera b).</b> Inoltre, si <b>limita</b> ai soli contratti di lavoro subordinato <b>il divieto di assunzione</b> posto per le società del gruppo Equitalia.</p>
<p>2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.</p>	<p>2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, <b>è attribuito</b> all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, <b>ed</b> è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.</p>	
<p>3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle</p>	<p>3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, <b>a far data dal 1° luglio 2017</b>, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», <b>ente strumentale dell'Agenzia delle entrate</b> sottoposto all'indirizzo e alla</p>	<p>Si consente al <b>nuovo ente</b> di svolgere le attività di <b>riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.</b> Inoltre, si chiarisce che il <b>nuovo ente</b> Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle</p>

<p>entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.</p>	<p>vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. <b>L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.</b> L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. <b>Sono organi dell'ente</b> il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, <b>il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.</b></p>	<p>entrate, è istituito a far data <b>dal 1o luglio 2017</b>, precisando che il <b>presidente</b> è scelto tra i <b>magistrati della Corte dei conti.</b></p>
<p>4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.</p>	<p>4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, <b>che è il</b> presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.</p>	
<p>5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a</p>	<p>5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a</p>	<p>Lo statuto del nuovo ente è elaborato anche nell'ottica di un <b>nuovo modello di remunerazione dell'agente</b> della riscossione. Viene precisato che nel <b>rapporto coi contribuenti</b> il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto</p>

soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività, **anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione.** Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica **finalizzati** alla riduzione delle spese di gestione e di personale. **Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.** L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto **aggiuntivo** di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati

del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale

	<p>conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.</p>	
	<p><b>5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.</b></p>	<p>I <b>bilanci dell'ente</b> devono essere redatti secondo quanto previsto dalle <b>norme che hanno recepito</b> (D.Lgs. n. 139 del 2015) la disciplina UE in tema di bilanci societari (Direttiva 2013/34/UE). Essi sono <b>trasmessi al MEF per l'approvazione.</b></p>
<p>6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	
	<p><b>6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.</b></p>	<p>Si dispone che <b>i risparmi di spesa</b> derivanti dall'applicazione di norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. siano <b>versati dal nuovo ente</b> all'apposito capitolo del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente medesimo</p>
<p>7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017,</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	

<p>sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.</p>		
<p>8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato <b>competente per territorio</b>, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio <b>nei giudizi</b> davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 <b>e successive modificazioni</b>.</p>	<p>8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del <b>testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.</b> Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>	<p>Si consente al nuovo ente di avvalersi, oltre che del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e dell'assistenza dei propri dipendenti, anche degli <b>avvocati del libero foro</b></p>
	<p><b>8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.</b></p>	<p>Si estende il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato agli enti vigilati dal Ministero della salute</p>

<p>9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo 2112, <b>primo e terzo comma</b>, del codice civile.</p>	<p>9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato <b>e determinato, fino a scadenza</b>, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia <b>della conservazione</b> della posizione giuridica, economica <b>e previdenziale</b> maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, <b>ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente</b>. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.</p>	<p>Per il <b>personale</b> trasferito al nuovo ente - incluso quello a <b>tempo determinato</b> fino a scadenza - <b>non è più richiesto il superamento di una procedura di selezione</b> e verifica delle competenze; si prevede invece la <b>ricognizione delle competenze</b> possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dell'ente stesso.</p>
	<p><b>9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.</b></p>	<p>Per tale personale si garantisce la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377).</p>
<p><b>10. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di</b></p>	<p>10. <i>Soppresso.</i></p>	<p>È <b>soppressa</b> la norma che prevedeva la ricollocazione del personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nell'amministrazione di provenienza.</p>

<p><b>mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.</b></p>		
<p>11. Entro la data di cui al comma 1:</p>	<p>11. <i>Identico:</i></p>	
<p>a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; <b>a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data;</b></p>	<p>a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;</p>	<p>Si elimina, per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di versamento delle somme correlate all'attività di riscossione per la parte corrispondente alla quota di partecipazione al capitale di Equitalia da parte dell'Inps</p>
<p>b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze;</p>	<p>b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. <b>La predetta società</b></p>	

	<p><b>Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</b></p>	
<p>c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società sopresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.</p>	<p>c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati <b>delle</b> relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società sopresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.</p>	
	<p><b>11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.</b></p>	<p>Sono chiarite le procedure che seguono allo scioglimento di Equitalia e delle società partecipate; viene tra l'altro prevista la trasmissione al MEF dei bilanci finali delle società in scioglimento, da redigersi anch'essi secondo le <b>norme di recepimento</b> (D.Lgs. n. 139 del 2015) <b>della disciplina UE</b> in tema di bilanci societari (Direttiva 2013/34/UE)</p>

	<b>11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.</b>	
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.	12. <i>Identico.</i>	
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:	13. <i>Identico:</i>	
a) i servizi dovuti;	a) <i>identica;</i>	
b) le risorse disponibili;	b) <i>identica;</i>	
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;	c) <i>identica;</i>	
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;	d) <i>identica;</i>	

e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);	e) <i>identica;</i>	
f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;	f) <i>identica;</i>	
g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;	g) <i>identica;</i>	
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.	h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, <b>anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.</b>	Si chiarisce che <b>l'atto aggiuntivo alla convenzione</b> tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, nell'individuare le modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, deve altresì seguire criteri di <b>trasparenza</b> , che consentano di risalire con certezza al <b>debito originario</b> . A tal fine è possibile istituire uno <b>sportello unico telematico</b> per l'assistenza e l'erogazione di servizi ai contribuenti
	<b>13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che</b>	Si introduce il <b>parere parlamentare</b> sul predetto <b>atto aggiuntivo</b> alla <b>convenzione</b> .

	<p>sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato.</p>	
<p>14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.</p>	<p>14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, non <b>attribuibile</b> a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.</p>	
	<p><b>14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui</b></p>	<p>Il nuovo ente è tenuto a redigere una <b>relazione annuale</b> sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione.</p>

	<p><b>all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.</b></p>	
<p>15. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalità di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.</p>	<p>15. Fino alla data di cui <b>al</b> comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per <b>gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini</b> di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.</p>	<p>Tra i compiti del commissario straordinario sono inclusi gli adempimenti propedeutici all'istituzione del nuovo ente.</p>
<p>16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3.</p>	<p>16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui <b>al comma 3 del presente articolo.</b></p>	
	<p><b>16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le</b></p>	<p>Si precisa che l'idoneità professionale per gestire alcuni servizi della P.A (vale a dire, i <b>magazzini di vendita di generi di monopolio</b>, attualmente in capo alla Agenzia delle dogane e dei monopoli) può essere</p>

	<p><b>parole: «dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo» e dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità a distanza,».</b></p>	<p>conseguita – oltre che dopo la prima assegnazione – anche entro sei mesi dal <b>rinnovo dell'assegnazione</b>. Viene chiarito che i corsi di formazione che permettono di conseguire tale idoneità professionale possono essere svolti <b>anche a distanza</b></p>
	<p><b>Articolo 1-bis.</b></p>	
	<p><b>(Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali)</b></p>	
	<p><b>1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».</b></p>	<p><b>Il nuovo l'articolo 1-bisproroga al 30 settembre 2017</b> (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza delle <b>deleghe di funzioni dirigenziali</b> attribuibili ai <b>funzionari delle Agenzie fiscali</b> con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali.</p>
<p><b>Articolo 2.</b></p>	<p><b>Articolo 2.</b></p>	
<p><i>(Disposizioni in materia di riscossione locale)</i></p>	<p><i>(Disposizioni in materia di riscossione locale)</i></p>	
<p>1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2017».</p>	<p>1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «<b>30 giugno 2017</b>».</p>	<p><b>E' prevista la proroga al 30 giugno 2017</b> della possibilità per gli <b>enti locali</b> di avvalersi di Equitalia per la <b>riscossione</b> delle proprie entrate. Di conseguenza, gli enti locali possono <b>deliberare</b>, dal <b>1° luglio 2017</b> l'affidamento al nuovo ente delle attività anche di <b>accertamento e liquidazione</b> delle proprie entrate, oltre che della</p>
<p>2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle</p>	<p><b>2. A decorrere dal 1° luglio 2017</b>, gli enti locali possono <b>deliberare di affidare al</b> soggetto preposto alla riscossione nazionale <b>le attività di accertamento</b>,</p>	

<p>funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.</p>	<p><b>liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.</b></p>	<p>riscossione; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle <b>società partecipate</b> dagli enti locali. Viene <b>abrogata</b> quindi la disposizione che consentiva in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, Agli enti locali di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.</p>
<p><b>3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.</b></p>	<p><i>3. Soppresso.</i></p>	
	<p><b>Articolo 2-bis.</b></p>	
	<p><i>(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva)</i></p>	
	<p><b>1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge</b></p>	<p>Il <b>nuovo articolo 2-bis</b> prevede che il <b>pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali</b> è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, <b>anche attraverso strumenti di pagamento elettronici</b>. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le <b>entrate diverse</b> dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.</p>

	<p><b>27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.</b></p>	
<b>Articolo 3.</b>	<b>Articolo 3.</b>	
<i>(Potenziamento della riscossione)</i>	<i>(Potenziamento della riscossione)</i>	
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>Consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le <b>banche dati e le informazioni</b> alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla <b>riscossione</b> nazionale, nonché di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al <b>pignoramento</b> di stipendi, salari o altre indennità. Si consente poi al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.</p>
<p>2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>	
<p>«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.</p>	<p>«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate <b>acquisisce</b> le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».</p>	

3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.	3. <i>Identico.</i>	
<b>Capo II</b>	<b>Capo II</b>	
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE	MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE	
<b>Articolo 4.</b>	<b>Articolo 4.</b>	
<i>(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)</i>	<i>(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)</i>	
1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>	
«Art. 21. - <i>(Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).</i> -- 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.	«Art. 21. - <i>(Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).</i> - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al <b>secondo</b> trimestre è effettuata entro <b>il 16 settembre e quella</b> relativa all'ultimo trimestre entro <b>il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica</b>	Stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA <b>l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori</b> (spesometro) ma introduce un nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute nel trimestre precedente. La comunicazione va effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti di cui alla prima parte della tab. A del decreto IVA, situati nelle zone montane

	<b>26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.</b>	Per il primo anno di applicazione si prevede che la comunicazione del primo semestre venga effettuata <b>entro il 25 luglio 2017</b>
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:	<i>2. Identico.</i>	Le modalità e le informazioni da trasmettere saranno previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Saranno comunque dati da inviare in forma analitica e comprendono almeno: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l'aliquota applicata; e) l'imposta; f) la tipologia dell'operazione.
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;		
b) la data ed il numero della fattura;		
c) la base imponibile;		
d) l'aliquota applicata;		
e) l'imposta;		
f) la tipologia dell'operazione.		
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del	3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del	Nell'ambito della nuova disciplina in tema di conservazione delle fatture, si demandano ad un

<p>Ministro dell'economia e delle finanze <b>del 17 giugno 2014</b> si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».</p>	<p>Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, <b>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014</b>, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. <b>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».</b></p>	<p>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di stabilire le modalità di <b>conservazione degli scontrini delle giocate</b> dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di <b>semplificazione e attenuazione</b> degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici</p>
<p>2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>	
<p>«Art. 21-bis. - (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). -- 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui</p>	<p>«Art. 21-bis. - (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi <b>dell'imposta sul valore aggiunto</b> trasmettono, negli stessi termini e con</p>	<p>Viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle comunicazioni periodiche IVA da effettuarsi</p>

<p>all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera <i>e</i>), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p>	<p>le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera <i>e</i>), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p>	<p>entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.</p> <p>La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti di cui alla prima parte della tab. A del decreto IVA, situati nelle zone montane</p> <p>Le modalità e le informazioni da trasmettere saranno previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Saranno comunque dati da inviare in forma analitica e comprendono almeno: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l'aliquota applicata; e) l'imposta; f) la tipologia dell'operazione.</p> <p>Per il primo anno di applicazione si prevede che la comunicazione del primo semestre venga effettuata <b>entro il 25 luglio 2017</b></p> <p>La comunicazione va presentata anche in caso di liquidazione a credito.</p> <p>Sono invece esonerati i soggetti passivi esclusione dalla presentazione della dichiarazione IVA</p> <p>Per i soggetti che svolgono più attività si presenta una sola comunicazione</p>
<p>2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1.</p>	<p>2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da</p>	

	trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 <b>del presente articolo.</b>	
3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.	3. <i>Identico.</i>	
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.	4. <i>Identico.</i>	
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18	5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, <b>le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti</b> la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 <b>del presente articolo</b> nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto	L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. Il recupero di tale somme è velocizzato in quanto l'Agenzia effettua i controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro è riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei

<p>dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-<i>bis</i>, comma 2-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.</p>	<p>del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-<i>bis</i>, comma 2-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.</p>	<p>soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro (<b>commi 1 e 2</b>). Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni (<b>comma 3</b>).</p> <p>Si anticipa di un anno la soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. <i>black list</i> (co. 1, articolo 21, co. 1, 4 e 5).ù</p>
<p>Art. 21-<i>ter</i>. - (<i>Credito d'imposta</i>). -- 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-<i>bis</i>, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.</p>	<p>Art. 21-<i>ter</i>. - (<i>Credito d'imposta</i>). – 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-<i>bis</i>, <b>ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127</b>, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.</p>	<p>Si <b>estende</b> la possibilità di usufruire del <b>credito d'imposta</b> per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la <b>fatturazione elettronica tra privati</b>.</p>
<p>2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione</p>	<p>2. <i>Identico</i>.</p>	

<p>dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p>		
<p>3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.».</p>	<p><b>3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017.</b> Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato <b>nella</b> dichiarazione <b>dei redditi</b> ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.</p>	<p>Si attribuisce un <b>ulteriore credito d'imposta</b> di 50 euro - per un solo anno - a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il <b>Sistema di interscambio</b>.</p>
	<p><b>3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».</b></p>	<p>Si precisa che i crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti <b>de minimis</b></p>
<p>3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:</p>	<p>3. <i>Identico:</i></p>	
<p>«2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito <b>in legge</b>, con</p>	<p>«2-bis. Per l'<b>omissione</b> o l'errata trasmissione dei dati <b>delle fatture emesse e ricevute</b>, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con</p>	<p>Viene introdotto un regime sanzionatorio in relazione alle violazioni in materia di comunicazione delle fatture e delle liquidazioni iva.</p>

<p>modificazioni, <b>dall'articolo 1, comma 1</b>, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>	<p>modificazioni, <b>dalla</b> legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione <b>amministrativa</b> di <b>euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</b> Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>	<p>In sede di conversione sono state <b>ridotte</b> le <b>sanzioni</b> amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni. In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.</p>
<p>2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000».</p>	<p>2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione <b>dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis</b> del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, <b>dalla</b> legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con <b>la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».</b></p>	
<p>4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:</p>	<p>4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. <b>Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la</b></p>	<p>Dal 1° gennaio 2017 sono <b>eliminati alcuni adempimenti</b>: la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. <i>black list</i>. Sono inoltre semplificati gli</p>

	<b>comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017:</b>	adempimenti relativi alle comunicazioni delle operazioni intracomunitarie. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile ( <b>commi 4 e 5</b> ). E' previsto che per il primo anno di applicazione le comunicazioni delle fatture e delle liquidazioni IVA del primo semestre venga effettuata <b>entro il 25 luglio 2017</b>
a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di <i>leasing</i> , e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;	a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di <i>leasing</i> , e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, <b>introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato</b> ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;	
b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;	b) <i>identica</i> ;	
c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile»;	c) <i>identica</i> ;	La comunicazione telematica dei dati annuali IVA, dal periodo di imposta 2017 non deve essere presentata più presentata entro febbraio dell'anno successivo ma entro il mese di aprile.

d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:	d) <i>identica.</i>	
1) sono abrogati i commi da 1 a 3;		Viene abrogata la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere"
2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».		
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.	5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre <b>2016</b> e successivi.	
6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:	6. <i>Identico:</i>	
a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:	a) <i>identica;</i>	
«2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale		La <b>memorizzazione elettronica</b> e la <b>trasmissione telematica</b> dei corrispettivi - già rese obbligatorie, a 3 decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite <b>distributori automatici</b> -sono <b>estese</b> anche ai soggetti passivi che effettuano <b>prestazioni di servizi</b> tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla <b>trasmissione telematica</b> dei dati dei corrispettivi giornalieri per le

<p>funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;</p>		<p>imprese che operano nel settore della <b>grande distribuzione</b>, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016</p>
	<p><b><i>a-bis</i>) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:</b></p>	
	<p><b>«6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;</b></p>	<p>Viene modificata la <b>modalità di calcolo dell'aggio</b> a favore dei <b>rivenditori di valori bollati</b>, includendo nel calcolo, dal 1° gennaio 2017, anche i valori bollati riscossi con <b>modalità telematiche</b></p>

	<b>a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;</b>	I <b>termini di decadenza</b> per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono <b>ridotti di due anni</b> , in luogo di un anno, in caso di <b>trasmissione telematica</b> delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.
b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».	<i>b) identica.</i>	
7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:	<i>7. Identico:</i>	
a) al comma 4:	<i>a) identica;</i>	
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:		
«c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;		
2) la lettera d) è abrogata;		
b) il comma 6 è sostituito con il seguente:	<i>b) identico:</i>	
«6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di	«6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di	Sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il

commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa

commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. **Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto,** l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, **riferito al** mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, **secondo** comma,

pagamento dell'imposta; si interviene poi sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017.

Viene differenziato il **regime dell'IVA dovuta** nel caso di estrazione di beni da un **deposito fiscale**, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è **dovuta dal soggetto che procede all'estrazione**, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA. Si chiarisce che la **violazione** degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è **valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione** all'esercizio del deposito fiscale ovvero **dell'abilitazione** del gestore del deposito IVA

telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

**Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.** Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito

del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, **comma 1**, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la

<p>I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera <i>b</i>), <b>il gestore del deposito I.V.A. comunica all'Ufficio doganale di importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito I.V.A.</b>; le modalità di integrazione telematica, <b>ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c</b>), sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.».</p>	<p>variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA <b>ai sensi del comma 4, lettera b</b>), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, <b>anche</b> ai fini dello svincolo della garanzia <b>ivi prevista. Le</b> modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;</p>	
<p>c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «È valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo.»;</p>	<p>c) al comma 8 è aggiunto, <b>in fine</b>, il seguente periodo: «<b>La</b> violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione <b>rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1</b>».</p>	
<p>8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1° aprile 2017.</p>	<p>8. Le disposizioni di cui al comma 7 <b>si applicano</b> a decorrere dal 1° aprile 2017.</p>	
	<p><b>8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019».</b></p>	<p>È <b>esteso</b> agli anni 2018 e 2019 <b>l'incentivo</b> previsto per la partecipazione dei <b>comuni</b> all'attività di accertamento tributario pari al <b>100 per cento</b> del riscosso</p>

	<b>Articolo 4-bis.</b>	
	<b>(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).</b>	
	<b>1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-<i>quater</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.</b>	Il <b>nuovo articolo 4-bis</b> disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il <b>tax free shopping</b> . In particolare si prevede che per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità (in sgravio IVA), a partire dal 1° gennaio <b>2018</b> l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal <b>cedente in modalità elettronica</b> .
	<b>2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</b>	
	<b>3. Al comma 1 dell'articolo 38-<i>quater</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.</b>	

	<p>4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.</p>	
	<p>5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.</p>	
	<p><b>Articolo 4-ter.</b></p>	
	<p><i>(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)</i></p>	
	<p>1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
	<p><b>a)</b> all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:</p>	
	<p><b>«4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo</b></p>	<p><b>L'articolo 4-ter</b> introduce numerose <b>novità</b> in tema di <b>accise</b>. Sono a tal fine apportate modifiche al relativo Testo Unico, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995. In primo luogo, si introduce la possibilità di <b>rateizzare l'accisa</b> dovuta dal <b>gestore del deposito fiscale</b>,</p>

	<p><b>effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma»;</b></p>	<p>ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TUA)</p>
	<p><b>b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:</b></p>	

	<p><b>«Art. 14. – (Rimborsi dell'accisa). – 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.</b></p>	<p>Le nuove norme <b>estendono</b> la disciplina dei <b>rimborsi d'accisa</b> (articolo 14 TUA) anche alle <b>richieste</b> concernenti le agevolazioni accordate <b>sotto forma di restituzione</b> di quanto versato, ovvero con altra modalità. Si chiariscono i termini di rimborso per i prodotti per cui è prevista una dichiarazione; si dispone che, oltre al credito d'imposta, il rimborso d'accisa possa essere concesso anche mediante altre modalità previste dalla disciplina speciale. Viene innalzato da 10,32 <b>a 30 euro</b> l'importo al di sotto del quale non si procede a rimborso</p>
	<p><b>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.</b></p>	
	<p><b>3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.</b></p>	
	<p><b>4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di</b></p>	

	<p>somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.</p>	
	<p>5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.</p>	
	<p>6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.</p>	
	<p>7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei</p>	

	prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.	
	8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»;	
	c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:	
	<p><b>«Art. 15. - (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.</b></p>	<p>Per quanto concerne il <b>recupero dell'accisa</b> e la prescrizione del diritto all'imposta (articolo 15 TUA), si chiarisce che le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di <b>riscossione coattiva</b>, previa notifica di un avviso di pagamento; il termine per la notifica dell'avviso di pagamento è di cinque anni, aumentato a dieci nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Si dispone la conservazione dei documenti prescritti dalla legge per i cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni. Viene chiarito che <b>non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro.</b></p>
	<p><b>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei</b></p>	

	<p><b>casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.</b></p>	
	<p><b>3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.</b></p>	
	<p><b>4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.</b></p>	
	<p><b>5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.</b></p>	
	<p><b>6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.</b></p>	

	<p><b>7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»;</b></p>	
	<p><b>d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:</b></p>	
	<p><b>«Art. 19. - (Accertamento delle violazioni). - 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.</b></p>	<p>È modificata anche la normativa sull'<b>accertamento delle violazioni</b> in materia di accisa (articolo 19 TUA): oltre ad aggiornare i riferimenti normativi alle attuali articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, viene maggiormente dettagliata la disciplina della constatazione di violazioni per cui sussiste obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, differenziandola da quella prevista per le altre violazioni. Sono istituite <b>forme di contraddittorio con il contribuente</b></p>
	<p><b>2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.</b></p>	
	<p><b>3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia</b></p>	

	competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.	
	<p><b>4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</b></p>	
	<p><b>5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»;</b></p>	
	<p><b>e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:</b></p>	
	<p><b>«Art. 19-bis. - (Utilizzo della posta elettronica certificata). - 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica</b></p>	<p>Viene regolato <b>l'uso della posta elettronica certificata</b> per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle norme in tema di accisa (introdotto articolo 19-bis TUA)</p>

	<p>certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.</p>	
	<p>2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»;</p>	
	<p><i>f)</i> dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:</p>	
	<p>«Art. 24-ter. - (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.</p>	<p>Si introduce una specifica misura di accisa per il <b>gasolio commerciale</b> usato <b>come carburante</b> (introdotto articolo 24-ter TUA) che viene assoggettato a imposta con aliquota paria a <b>403,22 euro per mille litri</b> (introdotto numero 4-bis, tabella A allegata al Testo Unico Accise, lettera o)). Si chiarisce che per "gasolio commerciale usato come carburante" si intende il gasolio impiegato da veicoli utilizzati per i seguenti scopi: - <b>trasporto di merci</b> con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate</p>

		<p>esercitato da persone fisiche o giuridiche qualificate come autotrasportatori;</p> <p>- trasporto svolto da <b>enti pubblici o imprese pubbliche locali</b>, imprese esercenti autoservizi <b>interregionali</b> di trasporto di competenza statale, regionale e locale, ovvero <b>in ambito comunitario</b>.</p> <p>È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese <b>esercenti trasporti a fune</b> in servizio pubblico.</p> <p>Viene dunque introdotta nel Testo Unico Accise la disciplina del <b>rimborso dell'onere</b> conseguente alla <b>maggiore accisa applicata al gasolio commerciale</b>, determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e l'aliquota di 403, 22 euro per mille litri</p>
	<p><b>2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:</b></p>	
	<p><b>a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:</b></p>	
	<p><b>1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;</b></p>	

	<b>2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;</b>	
	<b>3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;</b>	
	<b>b) attività di trasporto di persone svolta da:</b>	
	<b>1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;</b>	
	<b>2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;</b>	
	<b>3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;</b>	
	<b>4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.</b>	
	<b>3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta</b>	

	<p>da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.</p>	
	<p><b>4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.</b></p>	
	<p><b>5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.</b></p>	
	<p><b>6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro»;</b></p>	
	<p><b>g) all'articolo 25:</b></p>	

	<b>1) al comma 4, primo periodo:</b>	
	<b>1.1) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»;</b>	Sono modificate le norme sul <b>deposito e sulla circolazione di prodotti energetici</b> assoggettati ad accisa (articolo 25 TUA). Si chiarisce anzitutto che gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, oltre alla licenza fiscale, devono possedere apposita <b>autorizzazione</b> rilasciata ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali. Per gli impianti di <b>distribuzione stradale di gas naturale</b> impiegato come <b>carburante</b> non vige l'obbligo di contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Specifici obblighi di contabilizzazione, tracciamento dei prodotti e di comunicazione all'Amministrazione fiscale, invece, sono posti a carico degli altri impianti di distribuzione stradale di carburanti
	<b>1.2) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,»;</b>	
	<b>2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:</b>	
	<b>«4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore</b>	

	<p>totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.</p>	
	<p><b>4-ter.</b> Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma <b>4-bis</b> nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera <b>b)</b>, funzionanti in modalità di <i>self-service</i>. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile»;</p>	
	<p><b>h)</b> all'articolo 27, comma 3, lettera <b>b)</b>, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante,</p>	<p>Viene chiarito che <b>alcol e bevande alcoliche</b> sono <b>esenti dall'accisa</b> - una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria - non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti</p>

	<b>usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21»;</b>	non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante
	<b>i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:</b>	
	<b>«Art. 28. - (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). - 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:</b>	Viene sostanzialmente innovato il regime di <b>deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche</b> (articolo 28 TUA). In primo luogo, si chiarisce che la <b>produzione e la fabbricazione</b> degli alcolici sono <b>effettuate in regime di deposito fiscale</b> . Si chiarisce quali sono gli impianti in cui è consentita la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio. Sono poi indicati i casi in cui il deposito fiscale può essere autorizzato in quanto funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto. Inoltre, il deposito fiscale può essere autorizzata anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa, ove - oltre al requisito della funzionalità agli impianti - la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche. In tali ultime due ipotesi viene previsto il rilascio di apposita licenza. E' rimodulata la misura della cauzione dovuta in relazione alla gestione della merce in deposito fiscale
	<b>a) nel settore dell'alcole etilico:</b>	
	<b>1) le distillerie;</b>	

	<b>2) gli opifici di rettificazione;</b>	
	<b>b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;</b>	
	<b>c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;</b>	
	<b>d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.</b>	
	<b>2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:</b>	
	<b>a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;</b>	
	<b>b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;</b>	
	<b>c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;</b>	
	<b>d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;</b>	

	<b>e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;</b>	
	<b>f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;</b>	
	<b>g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;</b>	
	<b>h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.</b>	
	<b>3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.</b>	
	<b>4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.</b>	
	<b>5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:</b>	

	<b>a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);</b>	
	<b>b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).</b>	
	<b>6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.</b>	
	<b>7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assoluta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;</b>	
	<b>l) all'articolo 35:</b>	
	<b>1) al comma 1:</b>	
	<b>1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;</b>	Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell' <b>accisa sulla birra</b> (articolo 35 TUA) al fine, tra l'altro, di affidare la determinazione dei metodi di rilevazione del grado Plato (misura cui è commisurata l'accisa) ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, nonché di modificare la disciplina relativa

		<p>all'installazione di misuratori fiscali negli stabilimenti di produzione. Si precisa che il condizionamento della birra può essere effettuato anche in appositi opifici di imbottigliamento, gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.</p> <p>Viene ampliato il novero dei <b>piccoli birrifici che possono</b> stipulare <b>convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria</b>, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. Tale possibilità viene consentita alle fabbriche che hanno una potenzialità di <b>produzione mensile non superiore a venti ettolitri</b> (in luogo degli attuali due). Sono inoltre elevate le soglie di tolleranza per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito</p>
	<p><b>1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;</b></p>	
	<p><b>2) il comma 2 è sostituito dal seguente:</b></p>	
	<p><b>«2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito</b></p>	

	<b>magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia»;</b>	
	<b>3) il comma 3 è sostituito dal seguente:</b>	
	<b>«3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni»;</b>	
	<b>4) il comma 4 è sostituito dal seguente:</b>	
	<b>«4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-bis»;</b>	
	<b>5) al comma 6, lettera a), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;</b>	
	<b>m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli»;</b>	

	<b>n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:</b>	
	<b>«1-bis. In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009»;</b>	Per quanto riguarda invece il <b>vino</b> (che, si ricorda, in Italia si produce ad accisa zero), sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano (articolo 37 TUA) in vigore di aliquota zero
	<b>o) alla tabella A:</b>	
	<b>1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:</b>	
	<b>«4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»;</b>	
	<b>2) il numero 9 è sostituito dal seguente:</b>	

	<p>«9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale».</p>	<p>Sono apportate <b>modifiche alla tabella A</b> allegata al TUA, anche al fine di introdurre l'aliquota dell'accisa sul gasolio a uso commerciale</p>
<b>Articolo 5.</b>	<b>Articolo 5.</b>	
<i>(Dichiarazione integrativa a favore)</i>	<i>(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento)</i>	
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Al <b>regolamento di cui al</b> decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai seguenti:	a) <b>all'</b> articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:	
«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, <b>e successive modificazioni</b> , le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva	«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore <b>imponibile</b> o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da	

<p>dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, <b>e successive modificazioni.</b></p>	<p>presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>	
<p><i>8-bis.</i> L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa <b>nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.</b>»;</p>	<p><i>8-bis.</i> L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo <b>9 luglio</b> 1997, n. 241. <b>Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza,</b> nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi <b>del citato</b> articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; <b>in tal caso,</b> nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. <b>Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un</b></p>	<p>Estende la possibilità per il contribuente di presentare la <b>dichiarazione integrativa a favore</b> (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) <b>anche oltre il termine</b> prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso <b>il credito</b> che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine <b>potrà essere utilizzato in compensazione</b> per eseguire il versamento di <b>debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo</b> a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.</p> <p><b>Non</b> è più richiesta <b>l'indicazione</b> dell'eventuale utilizzo del credito già effettuato in <b>compensazione</b> nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, salvo il diritto di far valere in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori.</p> <p>Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono inclusi i <b>produttori agricoli</b></p>

	<b>maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito»;</b>	
b) nell'articolo 8:	b) <b>all'</b> articolo 8:	
1) nel comma 6, le parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»;	1) <b>al</b> comma 6, le parole: «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle <b>seguenti</b> : «all'articolo 2, commi 7 e 9»;	
2) sono aggiunti i seguenti <b>commi</b> :	2) <b>dopo il comma 6</b> sono <b>inseriti</b> i seguenti:	
«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e <b>successive modificazioni</b> , le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e <b>successive modificazioni</b> .	«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. La <b>dichiarazione annuale IVA</b> può essere integrata in senso favorevole <b>entro i termini previsti per l'accertamento</b>
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate	6-ter. L'eventuale credito derivante dal <b>minor</b> debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma <b>6-bis</b> , presentate entro il	L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine

<p>entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, <b>e successive modificazioni</b>, chiesto a rimborso.</p>	<p>termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo <b>9 luglio</b> 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui <b>agli articoli 30 e 34, comma 9</b>, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.</p>	<p>prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti. Anche in tal caso resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.</p>
	<p><b>6-quater.</b> L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.</p>	

	<p><b>6-quinquies.</b> Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile».</p>	
	<p><b>1-bis.</b> All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
	<p><b>a)</b> al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle lettere <b>b-bis)</b> e <b>b-ter)</b>, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;</p>	<p>La <b>riduzione della sanzione</b> in caso di <b>ravvedimento</b> e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, viene <b>estesa anche ai tributi doganali ed alle accise</b> amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>
	<p><b>b)</b> al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».</p>	<p>Per gli stessi tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento consistente nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato l'accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento</p>
<p>2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, son apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, <b>sono</b> apportate le seguenti modificazioni:</p>	

<p>a) nell'alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;</p>	<p>a) <b>all'</b>alinea, le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle <b>seguenti</b>: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;</p>	
<p>b) nella lettera b) le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle parole: «ai soli elementi».</p>	<p>b) <b>alla</b> lettera b), le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle <b>seguenti</b>: «ai soli elementi».</p>	
	<p><b>2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:</b></p>	
	<p><b>«c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».</b></p>	<p>Si modifica la disciplina relativa allo <b>scomputo dall'imposta delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto</b> e sui redditi sottoposti a tassazione separata. In particolare, per le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione.</p>

	<p><b>2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata».</b></p>	<p>Si consente di scegliere se scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, ovvero dall'imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate</p>
	<p><b>Articolo 5-bis.</b></p>	
	<p><b>(Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente)</b></p>	
	<p><b>1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:</b></p>	<p>L'<b>Agenzia delle Dogane</b> è autorizzata a <b>definire</b> con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le <b>liti fiscali pendenti</b> alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il <b>recupero dell'accisa</b> su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche.</p>
	<p><b>a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;</b></p>	<p>Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi <b>anteriamente al 1° aprile 2010.</b></p>
	<p><b>b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa</b></p>	<p>Il soggetto passivo può estinguere la pretesa tributaria pagando, entro sessanta giorni dalla transazione, almeno il <b>venti per cento</b> dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto in contestazione. Sono esclusi interessi, indennità di mora e sanzioni.</p>

	<p><b>imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.</b></p>	
	<p><b>2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.</b></p>	<p>Il pagamento può essere effettuato in un massimo di <b>sette rate annuali</b>. In tal caso il tasso degli interessi legali è maggiorato di due punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato</p>
	<p><b>3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiarino di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.</b></p>	<p>I giudizi in corso sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.</p>
	<p><b>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.</b></p>	<p>Tale nuova disciplina si applica solo se il procedimento penale, eventualmente instauratosi, non abbia riconosciuto il dolo o la colpa grave per gli stessi fatti.</p>

Articolo 6.	Articolo 6.	
<i>(Definizione agevolata)</i>	<i>(Definizione agevolata)</i>	
<p>1. Relativamente ai carichi <b>inclusi in ruoli</b>, affidati agli agenti della riscossione <b>negli anni</b> dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:</p>	<p>1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al <b>2016</b>, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni <b>comprese</b> in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale <b>delle somme di cui alle lettere a) e b)</b>, dilazionato <b>in rate sulle quali</b> sono dovuti, <b>a decorrere dal 1° agosto 2017</b>, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. <b>Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:</b></p>	<p>Consente la <b>definizione agevolata</b> dei <b>carichi</b> affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi <b>tra il 2000 e il 2016</b>. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare <b>solo</b> le somme iscritte a ruolo a titolo di <b>capitale</b>, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate. Si chiarisce che sono definibili con modalità agevolata tutti i carichi <b>affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016</b>, non dunque solo quelli iscritti a ruolo nel periodo 2000-2015. Viene stabilito che il pagamento delle somme con modalità agevolate sia in ogni caso <b>dilazionato in rate</b>, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il <b>settanta per cento</b> delle somme complessivamente dovute deve essere versato <b>nell'anno 2017</b> e il restante <b>trenta per cento</b> nell'anno <b>2018</b>; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018</p>
<p>a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>	

<p>b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.</p>	<p>b) <i>identica</i>.</p>	
<p>2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito <i>internet</i> nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.</p>	<p>2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il <b>31 marzo 2017</b> apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito <i>internet</i> nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. <b>Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.</b></p>	<p>Viene <b>prorogato</b> il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel <b>31 marzo 2017</b> chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata.</p>
<p>3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un</p>	<p>3. Entro il <b>31 maggio 2017</b>, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, <b>attenendosi ai seguenti criteri:</b></p>	<p>L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza. Si fissa al <b>31 maggio 2017</b> il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Vengono specificate le date di scadenza delle singole</p>

<p>sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.</p>	<p><b>a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;</b> <b>b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.</b></p>	<p>rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018.</p>
	<p><b>3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:</b></p>	<p>Si precisa quali <b>informazioni</b> devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili; si dispone che entro il <b>28 febbraio 2017 l'agente</b> della riscossione <b>comunichi</b> al debitore per quali <b>carichi</b> – affidati nel 2016 – <b>non</b> risulti ancora <b>notificata</b> la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali)</p>
	<p><b>a) presso i propri sportelli;</b></p>	
	<p><b>b) nell'area riservata del proprio sito <i>internet</i> istituzionale.</b></p>	
	<p><b>3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.</b></p>	
<p>4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	

<p>effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>		
	<p><b>4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.</b></p>	<p>È introdotta una specifica disciplina per i <b>carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione</b>, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Tali carichi possono essere <b>rateizzati</b>, anche in deroga a quanto prevede il decreto, se alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sono trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento esecutivo, ovvero dell'avviso di addebito</p>
<p>5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero</p>	<p>5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione <b>e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma</b></p>	<p>Si chiarisce che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di <b>sospendere</b>, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da <b>precedenti dilazioni</b> in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, se scadono successivamente al 31 dicembre 2016.</p>

<p>iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p>	<p><b>1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.</b> L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p>	<p>Questo significa che alla data del 31/12/2016 devono essere saldate le rate delle rateazioni con scadenza ottobre-novembre e dicembre.</p>
<p>6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	
<p>7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	
<p>a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;</p>		
<p>b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di</p>		

<p>cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera <i>a)</i> del presente comma;</p>		
<p>c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.</p>		
<p>8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:</p>	<p>8. <i>Identico:</i></p>	
<p><i>a)</i> ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;</p>	<p><i>a)</i> ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi <b>compresi</b> nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;</p>	
<p><i>b)</i> restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e</p>	<p><i>b)</i> restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni <b>comprese</b> nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e</p>	

<p>somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;</p>	<p>somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;</p>	
<p>c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.</p>	<p><i>c) identica.</i></p>	
<p>9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.</p>	<p><i>9. Identico.</i></p>	
	<p><b>9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</b></p>	<p>Nella definizione agevolata sono altresì <b>inclusi i carichi</b> affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di <b>composizione della crisi da sovraindebitamento</b>. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e eventuali somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore</p>
	<p><b>9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del</b></p>	

	<b>decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.</b>	
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:	10. <i>Identico:</i>	
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;	a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, <b>lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,</b> e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;	<p>Oltre a precisare le <b>risorse proprie UE</b> escluse dalla definizione agevolata, con una norma di chiusura si chiarisce l'<b>esclusione</b>, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata, delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.</p> <p>Le sanzioni definibili relative alle violazioni tributarie sono quelle previste dal D.Lgs 472/97.</p> <p>E' opportuno ricordare che La Legge Finanziaria per l'anno 2007 (art. 1 commi 33 e 34 della Legge 296/2006) ha previsto in modo esplicito l'applicabilità quale sanzione amministrativa tributaria la fattispecie della tardiva o omessa presentazione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati.</p> <p>Questo significa che eventuali iscrizioni al ruolo di tali sanzioni sono definibili a zero con il pagamento dei soli importi a titolo di aggio e spese di notifica.</p>
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;	b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo <b>16</b> del regolamento <b>(UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;</b>	
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;	c) <i>identica;</i>	
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;	d) <i>identica;</i>	
<b>e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.</b>	e) <i>soppressa;</i>	

	<b>e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.</b>	
11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	11. Per le sanzioni <b>amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</b> , le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	Per quanto riguarda le <b>sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada</b> , la relativa disciplina è ricondotta nell'alveo del <b>comma 11</b> e, in tal caso, resta fermo che la definizione agevolata è <b>limitata agli interessi</b> , ivi compresi quelli per <b>ritardato pagamento</b>
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.	12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il <b>30 giugno 2019</b> , l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.	Si <b>posticipa</b> dal 31 dicembre 2018 al <b>30 giugno 2019</b> il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento
	<b>12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli</b>	Si estende alle quote affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre <b>2015</b> , la previsione secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il 31 dicembre <b>2019</b> (e non più entro il 2017).

	<p><b>consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.</b></p>	
<p>13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-<i>bis</i> del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, <b>nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-<i>bis</i> del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>Si chiarisce che la prededucibilità opera sia per i debitori soggetti a procedure concorsuali, sia nel caso di procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa contemplate nella legge fallimentare</p>
	<p><b>13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.</b></p>	<p>Viene infine specificato che la <b>definizione agevolata</b> può riguardare anche il <b>singolo carico</b> iscritto a ruolo o affidato.</p> <p>Nella domanda di rottamazione dovranno essere indicati quali sono le cartelle , o i ruoli, per i quali si chiede la rottamazione.</p>
	<p><b>Articolo 6-bis.</b></p>	
	<p><b>(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)</b></p>	
	<p><b>1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».</b></p>	<p>Con <b>l'articolo 6-bis</b> si consente anche ai <b>tributaristi o consulenti tributari</b> (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4) di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.</p>

	<b>Articolo 6-ter.</b>	
	<b><i>(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)</i></b>	
	<p><b>1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale.</b></p>	<p>Si <b>estende</b> la possibilità di introdurre la <b>definizione agevolata</b> con l'esclusione delle sanzioni delle <b>entrate regionali e degli enti locali</b>, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante <b>pubblicazione</b> sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il <b>30 settembre 2018</b>.</p>
	<b>2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:</b>	
	<b>a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;</b>	

	<b>b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;</b>	
	<b>c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;</b>	
	<b>d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.</b>	
	<b>3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.</b>	
	<b>4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.</b>	
	<b>5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.</b>	

	<p><b>6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.</b></p>	
<b>Articolo 7.</b>	<b>Articolo 7.</b>	
<i>(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)</i>	<i>(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)</i>	
1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:	1. <i>Identico:</i>	
<p>«Art. 5-octies. -- (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). -- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1,</p>	<p>«Art. 5-octies. – (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. <b>Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.</b> L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30</p>	<p>Riapre i termini per esperire la procedura di <b>voluntary disclosure</b> in una finestra temporale che va <b>dal 24 ottobre 2016</b> (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) <b>al 31 luglio 2017</b>. Essa trova applicazione sia per l'emersione di <b>attività estere</b>, sia per le <b>violazioni dichiarative</b> relative a <b>imposte erariali</b>.</p>

<p>commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere <i>b)</i> e <i>b-bis)</i> del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:</p>	<p>settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-<i>quater</i> a 5-<i>septies</i> del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere <i>b)</i> e <i>b-bis)</i> del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:</p>	
<p><i>a)</i> le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;</p>	<p><i>a)</i> <i>identica</i>;</p>	<p>Le <b>violazioni sanabili</b> sono quelle commesse fino al <b>30 settembre 2016 (comma 1, lettera <i>a</i>)</b>, del nuovo articolo 5-<i>octies</i> del decreto-legge n. 167 del 1990).</p>
<p><i>b)</i> anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-<i>quater</i>, comma 5; non si</p>	<p><i>b)</i> anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, <b>che scadono</b> a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-<i>quater</i>, comma 5; non si</p>	<p>Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (<b>comma 1, lettera <i>b</i>)</b>, del nuovo articolo 5-<i>octies</i>).</p>

<p>applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-<i>quater</i>;</p>	<p>applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-<i>quater</i>;</p>	
<p>c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;</p>	<p>c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE <b>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009</b>, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;</p>	<p>Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un <b>esonero dagli obblighi dichiarativi</b>, limitatamente al <b>2016</b> e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di <i>voluntary disclosure</i> e purché si versi in unica soluzione (<b>entro il 30 settembre 2017</b>) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni</p>
<p>d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-<i>ter</i>.1 del codice penale non sono punibili</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>	<p>Si chiarisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici</p>

<p>se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-<i>quinquies</i>, comma 1, lettera <i>a</i>), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere <i>e</i>) e <i>f</i>);</p>		<p>delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura</p>
<p><i>e</i>) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinquies</i> del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le</p>	<p><i>e</i>) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinquies</i> del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in</p>	<p>Rispetto alla <i>voluntary disclosure</i> disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede <b>spontaneamente a versare</b> in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), <b>il quantum dovuto</b> a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di una apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea. Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente <i>voluntary disclosure</i>, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni). Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria</p>

<p>violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui all'articolo 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinqües</i> del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>	<p>materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui <b>agli articoli</b> 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinqües</i> del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>	
<p><i>f)</i> se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera <i>e)</i> o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>quinqües</i> del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel</p>	<p><i>f)</i> se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera <i>e)</i> o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>quinqües</i> del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel</p>	<p>Le norme disciplinano poi le <b>conseguenze per il mancato o insufficiente versamento</b> delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'<b>adesione all'invito a comparire</b>, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015 (abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso)</p>

<p>comma 1-<i>bis</i> del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;</p>	<p>comma 1-<i>bis</i> del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, <b>secondo</b> comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, <b>e successive modificazioni</b>;</p>	
<p>g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:</p>	<p><i>g) identico:</i></p>	<p>Con riferimento alle <b>conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo</b>, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di</p>

		insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal <i>quantum</i> dovuto
<p>1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-<i>quinquies</i>, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere <i>a), b) o c)</i> dello stesso comma e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;</p>	<p>1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-<i>quinquies</i>, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere <i>a), b) o c)</i> <b>del citato comma 4 dell'articolo 5-<i>quinquies</i></b> e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;</p>	
<p>2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera <i>f)</i> del presente comma, provvede al recupero delle somme</p>	<p>2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera <i>f)</i> del presente comma, provvede al recupero delle somme</p>	

<p>ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;</p>	<p>ancora dovute, calcolate ai sensi del <b>numero 1)</b> della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;</p>	
<p>3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera <i>f)</i> del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;</p>	<p>3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera <i>f)</i> del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del <b>numero 1)</b> della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;</p>	
<p>4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;</p>	<p>4) <i>identico</i>;</p>	
<p><i>h)</i> la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-<i>quinquies</i>, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime</p>	<p><i>h)</i> <i>identica</i>;</p>	<p>Sono poi previste <b>agevolazioni sanzionatorie e procedurali</b> (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali</p>

<p>fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);</p>		
<p><i>i)</i> chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-<i>quater</i> a 5-<i>septies</i> <b>del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227</b> al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-<i>quinqies</i>, comma 1, lettera <i>a)</i> <b>del medesimo decreto-legge</b> è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-<i>septies</i> <b>del medesimo decreto-legge</b>. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i>, 648-<i>ter.1</i> del codice penale e dell'articolo 12-<i>quinqies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.</p>	<p><i>i)</i> chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-<i>quater</i> a 5-<i>septies</i> al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali <b>o denaro contante</b>, provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-<i>quinqies</i>, comma 1, lettera <i>a)</i>, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-<i>septies</i>. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i>, 648-<i>ter.1</i> del codice penale e dell'articolo 12-<i>quinqies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.</p>	<p>Si disciplina una <b>nuova ipotesi di reato</b>, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, <b>fraudolentemente</b>, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da <b>reati diversi da quelli per cui la <i>voluntary</i> preclude la punibilità</b></p>

<p>2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-<i>quinquies</i>, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i>, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	
<p>3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, <b>come modificata dal presente articolo</b>. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:</p>	<p>3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. <b>Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-<i>quater</i> a 5-<i>septies</i> del presente decreto.</b> Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, <b>si presume, salva prova contraria, che</b></p>	<p>Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per <b>attività detenute in Italia</b>, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a <b>contanti o valori al portatore</b>. È possibile presentare istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della <i>voluntary disclosure</i> limitatamente ai profili internazionali.</p>

	<p><b>essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:</b></p>	<p>Nel caso in cui la <b>collaborazione volontaria</b> riguarda i <b>contanti</b> o valori al portatore <b>si presume</b>, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in <b>quote costanti</b>, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse <b>nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti</b></p>
<p>a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-<i>quiquies</i>, comma 1, lettere a) e b), <b>del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;</b></p>	<p>a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-<i>quiquies</i>, comma 1, lettere a) e b);</p>	
<p>b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;</p>	<p>b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza <b>nelle</b> quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;</p>	
<p>c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti</p>	<p>c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito <b>dei</b> valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, <b>in un rapporto vincolato</b> fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti</p>	

<p>nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».</p>	<p>nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».</p>	
<p>4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-<i>octies</i> del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p><b>2.</b> Il provvedimento di cui all'articolo 5-<i>octies</i> del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, <b>introdotto dal comma 1 del presente articolo</b>, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <b>Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-<i>quater</i> a 5-<i>septies</i> del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</b></p>	<p>Il <b>comma 2</b> dispone che le norme attuative sono adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Per i contribuenti che si sono avvalsi della <i>voluntary disclosure</i> <b>non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero</b> e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame</p>

<p>5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:</p>	<p><b>3. Identico:</b></p>	
<p>«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità <b>effettive</b> di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la <b>formazione</b> delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>Sono infine introdotte (<b>comma 3</b>) disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di <b>accertamento fiscale</b> da parte degli <b>enti locali</b>: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di <b>liste selettive</b> per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.</p>
<p>17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-<i>quater</i> a 5-<i>octies</i> del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».</p>	<p>17-ter. <i>Identico.</i>».</p>	

	<b>Articolo 7-bis.</b>	
	<i>(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore)</i>	
	<b>1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.</b>	Sono <b>aboliti gli studi di settore</b> , in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., <b>indici sintetici di affidabilità fiscale</b> , cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.
	<b>2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.</b>	
	<b>Articolo 7-ter.</b>	
	<i>(Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento)</i>	

	<p><b>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</b></p>	<p>All'<b>Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)</b> non si applica, nel limite di 1 milione di euro nel 2016 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2017, il vincolo di <b>riduzione delle spese di funzionamento</b> di almeno il 20 per cento previsto dalla normativa vigente.</p>
	<p><b>Articolo 7-quater.</b></p>	
	<p><i>(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)</i></p>	<p>La norma reca disposizioni eterogenee di <b>semplificazione fiscale</b></p>
	<p><b>1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p>	<p>Il <b>comma 1</b> elimina la <b>presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti</b> in riferimento ai <b>rapporti bancari</b>, anche con riguardo ai <b>versamenti</b>. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale <b>scatta la presunzione</b> di evasione per i <b>prelievi</b> o i <b>versamenti</b> di importo <b>superiore a 1000</b></p>
	<p><b>a) le parole: «o compensi» sono soppresse;</b></p>	

	<p><b>b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».</b></p>	<p><b>euro giornalieri e a 5.000 euro mensili</b> (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973). Si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità della disposizione in esame limitatamente alle parole "o compensi", facendo riferimento alla presunzione relativa ai prelievi. La Corte ha infatti ritenuto arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.</p>
	<p><b>2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti».</b></p>	<p>Il <b>comma 2</b> modifica la <b>disciplina per la conversione in euro</b> dei bilanci delle <b>stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane</b> (articolo 110, comma 2, del TUIR). Si prevede che la conversione in euro si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili (in luogo dell'attuale cambio alla data di chiusura dell'esercizio), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (<b>comma 3</b>).</p>

	<p><b>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.</b></p>	
	<p><b>4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</b></p>	<p>Il <b>comma 4</b>, in tema di bilancio consolidato, prevede che l'importo della <b>riserva di traduzione</b>, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</p>
	<p><b>5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.</b></p>	<p>Il <b>comma 5</b> include tra le spese <b>deducibili dal reddito di lavoro autonomo</b> quelle relative alle <b>prestazioni di viaggio e di trasporto</b>, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (modifica all'art. 54, comma 5, del TUIR).</p>
	<p><b>6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la</b></p>	<p>I <b>commi 6, 7 e 8</b> disciplinano la <b>notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento</b> e degli altri atti che devono essere notificati <b>alle imprese</b> individuali, alle <b>società</b> o ai <b>professionisti</b> (modifica all'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973).</p>

notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del

**messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del**

	<p><b>contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».</b></p>	
	<p><b>7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</b></p>	
	<p><b>8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</b></p>	

	<p><b>9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: «risultante dagli elenchi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».</b></p>	<p><b>I commi 9-13</b> aggiornano la disciplina della <b>notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento</b>, con il riferimento all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973).</p>
	<p><b>10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.</b></p>	

	<p><b>11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.</b></p>	
	<p><b>12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</b></p>	
	<p><b>13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.</b></p>	

	<p><b>14. All'articolo 4, comma 6-<i>quater</i>, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».</b></p>	<p>Il <b>comma 14</b> posticipa dal 28 febbraio al <b>31 marzo</b> di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della <b>certificazione unica</b> dei sostituti d'imposta (articolo 4, comma 6-<i>quater</i> del D.P.R. n. 322 del 1998), a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016 (<b>comma 15</b>) Rimane fissato al 7 marzo il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della medesima certificazione.</p>
	<p><b>15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.</b></p>	
	<p><b>16. All'articolo 37, comma 11-<i>bis</i>, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».</b></p>	<p>Il <b>comma 16</b> prevede la <b>sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti</b> dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, <b>esclusi</b> quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 37, comma 11-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 223 del 2006).</p>

	<p><b>17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.</b></p>	<p><b>Il comma 17</b> prevede la <b>sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine</b> di trenta giorni <b>per il pagamento delle somme dovute</b>, rispettivamente, a seguito dei <b>controlli automatici</b>, dei controlli <b>formali</b> e della <b>liquidazione</b> delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
	<p><b>18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.</b></p>	<p><b>Il comma 18</b> consente la <b>cumulabilità</b> dei termini di <b>sospensione dell'accertamento con adesione</b> al periodo di <b>sospensione feriale dell'attività giurisdizionale</b>.</p>
	<p><b>19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno», le parole: «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «, compresa quella unificata,», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.</b></p>	<p><b>Il comma 19</b> posticipa dal 16 al <b>30 giugno</b> il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; sposta dal giorno 16 <b>all'ultimo giorno</b> del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP; espunge dalle predette disposizioni in materia di versamenti il riferimento alle dichiarazioni unificate (articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001). Tali disposizioni <b>decorrono dal 1° gennaio 2017</b>.</p>

	<p><b>20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».</b></p>	<p>Il <b>comma 20</b>, con finalità di coordinamento, interviene sulle disposizioni in tema di <b>termini per i versamenti IVA</b>, al fine di raccordarsi alle modifiche di cui al comma 19 (il quale, si ricorda, elimina il riferimento alla dichiarazione unificata annuale).</p>
	<p><b>21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) è abrogata.</b></p>	<p>Il <b>comma 21 sopprime la comunicazione</b> degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di <b>San Marino</b> da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA (articolo 16, lettera c), del D.M. 24/12/93).</p>
	<p><b>22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.</b></p>	<p>Il <b>comma 22</b> ne prevede l'applicazione a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.</p>
	<p><b>23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».</b></p>	<p>Il <b>comma 23</b> prevede che <b>non debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all'estero</b> per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta. Rimane fermo l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (<b>IVIE</b>) (modifica all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990).</p>

	<p><b>24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:</b></p>	<p>Il <b>comma 24</b>, in tema di <b>cedolare secca sugli affitti</b>, stabilisce che <b>la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga</b> del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, <b>non comporta la revoca dell'opzione</b> esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (modifica all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011).</p>
	<p><b>«3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta</b></p>	

	giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».	
	<b>25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.</b>	Il <b>comma 25</b> consente ai soggetti tenuti al pagamento <b>dell'imposta di bollo per gli assegni circolari</b> (di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972) in alternativa alle ordinarie modalità di dichiarazione e versamento, di esercitare apposita opzione per utilizzare le modalità previste dalla legge per il <b>pagamento del bollo in modo virtuale</b> . Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità dell'esercizio dell'opzione. Le disposizioni così introdotte ( <b>comma 26</b> ) si applicano dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame.
	<b>26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.</b>	
	<b>27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</b>	Il <b>comma 27</b> modifica in più parti le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). In primo luogo ( <b>lettera a)</b> ), la locuzione "mancato rinnovo", utilizzata dal TUIR con riferimento all'esercizio di opzioni per i regimi fiscali ivi disciplinati, viene sostituita con "revoca". Di conseguenza, con le modifiche proposte, le <b>opzioni esercitabili ai sensi del TUIR</b> si intendono <b>tacitamente prorogate oltre il limite naturale</b> , a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato.
	<b>a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: «mancato rinnovo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «revoca»;</b>	

	<p><b>b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;</b></p>	<p>Si chiarisce che la <b>tacita prosecuzione</b> opera con riferimento all'opzione per il regime di <b>tassazione per 10 trasparenza</b> di cui all'articolo 115 TUIR (<b>lettera b)</b>) e per il <b>consolidato nazionale</b>, di cui all'articolo 117 TUIR (<b>lettera c)</b>); in tale ultimo caso l'ente controllante può scegliere per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione.</p>
	<p><b>c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»;</b></p>	
	<p><b>d) all'articolo 124:</b></p>	

	<p>1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.»;</p>	<p>La <b>lettera d)</b> modifica l'articolo 124 TUIR, concernente la disciplina dell'interruzione della <b>tassazione di gruppo</b> prima del compimento del triennio. Si consente in tale caso, in alternativa all'ordinario criterio di riparto delle perdite – che le pone in capo alla consolidante – di attribuire tali componenti negativi alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. L'utilizzo di tale criterio deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate. Entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo, la società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.</p>
	<p>2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p>	
	<p>«4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto»;</p>	
	<p>e) all'articolo 125:</p>	
	<p>1) al comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguarda entrambe le società di cui alla predetta lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguarda almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)»;</p>	<p>Le modifiche della <b>lettera e)</b> intendono coordinare la disciplina della <b>tassazione di gruppo</b> con le introdotte modifiche sul <b>rinnovo tacito delle opzioni</b>, nonché sulla <b>comunicazione all'erario della distribuzione delle perdite</b> tra i soggetti partecipanti al consolidato (a tal fine modificando l'articolo 125 TUIR).</p>

	<p>2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»;</p>	
	<p>3) al comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;</p>	
	<p><i>f)</i> all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p>	
	<p><b>«1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;</b></p>	<p>La <b>lettera f)</b> del comma 27 apporta modifiche alla disciplina del consolidato mondiale (articolo 132, comma 1, TUIR) al fine di consentire anche in tale ipotesi il tacito rinnovo dell'opzione allo scadere del periodo di riferimento.</p>

	<p><b>g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».</b></p>	<p>La <b>lettera g)</b> infine modifica le norme sulla speciale determinazione dell'imponibile delle imprese marittime (cd. <b>tonnage tax</b>), chiarendo che anch'essa è <b>tacitamente rinnovata</b>, salvo revoca, al termine di ciascun decennio (termine di operatività di tale opzione).</p>
	<p><b>28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.</b></p>	<p>Il <b>comma 28</b> demanda a un decreto ministeriale l'adeguamento delle vigenti norme secondarie alle modifiche in tema di rinnovo tacito delle opzioni.</p>
	<p><b>29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.</b></p>	<p>Il <b>comma 29</b> chiarisce che, per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi, ove <b>l'adempimento non sia tempestivamente eseguito</b>, è comunque possibile <b>accedere all'opzione</b>, purché non vi sia stato un inizio di attività di accertamento o di contestazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione e in presenza di <b>specifiche condizioni di legge</b> (presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento delle sanzioni nella misura minima, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012).</p>
	<p><b>30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</b></p>	<p>Ai sensi del <b>comma 30</b>, le disposizioni sul <b>rinnovo tacito delle opzioni</b> del TUIR e le relative norme di coordinamento (commi 27-29) si applicano a decorrere dal</p>

		<b>periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</b>
	<b>31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.</b>	<b>Il comma 31 sopprime l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro</b> (articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).
	<b>32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».</b>	<b>Il comma 32innalza da 15.000 a 30.000 euro</b> l'ammontare dei <b>rimborsi IVA</b> subordinati a prestazione di apposita <b>garanzia</b> da parte del beneficiario (a tal fine modificando l'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972).
	<b>33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:</b>	<b>Il comma 33</b> modifica la disciplina delle <b>comunicazioni</b> e dei <b>versamenti dell'imposta sostitutiva</b> sui <b>finanziamenti a medio e lungo termine</b> (di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 601 del 1973). In particolare, in luogo della liquidazione da parte degli uffici finanziari, con le modifiche in commento sono gli <b>enti</b> che applicano l'imposta sostitutiva ad <b>effettuarne l'autoliquidazione</b> , previa presentazione di apposita dichiarazione sulle operazioni effettuate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (in luogo degli attuali tre). Sono poi stabilite <b>nuove modalità di versamento dell'imposta</b> , in acconto e a saldo. Per quanto riguarda i <b>controlli</b> , l'Agenzia delle entrate si avvale di <b>procedure automatizzate</b> per verificare
	<b>a) all'articolo 20:</b>	
	<b>1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:</b>	
	<b>«Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</b>	

	<p><b>Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.</b></p>	<p>la regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta. Ove risultino una maggiore imposta dovuta, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o versamenti tardivi, si notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, un apposito avviso di liquidazione, con applicazione di interessi e sanzioni previsti per il ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).</p>
	<p><b>Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso»;</b></p>	
	<p><b>2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per</b></p>	

	la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;	
	<i>b)</i> all'articolo 20- <i>bis</i> , il comma 5 è sostituito dal seguente:	
	«5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».	
	<b>34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-<i>bis</i> dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.</b>	Il <b>comma 34</b> di conseguenza <b>abroga i vigenti obblighi dichiarativi</b> connessi all'opzione per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 1990) e le <b>vigenti modalità di versamento</b> (articolo 3, commi 3 e 3- <i>bis</i> del decreto-legge n. 151 del 1991).
	<b>35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</b>	Il <b>comma 35</b> chiarisce che le disposizioni su dichiarazioni e versamenti sull'imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui ai commi 33 e 34) si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate <b>nell'esercizio successivo</b> a quello in corso <b>al 31 dicembre 2016</b> .
	<b>36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:</b>	I <b>commi 36 e 37</b> ridisciplinano le modalità di <b>riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali</b> (a tal fine sostituendo l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 237 del 1997).
	«3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere <i>h</i> ) e <i>i</i> ), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:	In particolare, si aggiorna il riferimento agli uffici competenti a tale riscossione: in luogo degli uffici periferici dell'ex Dipartimento territorio del Ministero dell'economia, si chiarisce che <b>la riscossione di dette</b>

	<b>a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;</b>	<b>forme di prelievo</b> è effettuata agli <b>Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate</b> , mediante <b>F24, contrassegni sostitutivi, carte</b> di debito o prepagate, <b>modalità telematiche</b> o altri strumenti di pagamento elettronico. Si affida l'attuazione di tali norme ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
	<b>b) contrassegni sostitutivi;</b>	
	<b>c) carte di debito o prepagate;</b>	
	<b>d) modalità telematiche;</b>	
	<b>e) altri strumenti di pagamento elettronico».</b>	
	<b>37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</b>	
	<b>38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:</b>	Il <b>comma 38</b> modifica le disposizioni <b>sull'apertura delle conservatorie immobiliari</b> (a tal fine sostituendo l'articolo 24 della legge n. 52 del 1985). Con una prima modifica si <b>allunga l'orario di apertura</b> per il pubblico delle conservatorie, che viene fissato dalle 8.30 alle ore 13 (in luogo delle 12,30) nei giorni feriali, con esclusione del sabato. Si precisa che le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico, anche negli orari pubblicati nel sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate e del territorio. Si conferma la vigente limitazione dei servizi al pubblico fino alle ore 11, nell'ultimo giorno lavorativo del mese, precisando che tale limitazione opera fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici.
	<b>«Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate.</b>  <b>2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».</b>	

	<b>39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.</b>	Ai sensi del <b>comma 39</b> , le disposizioni di modifica degli orari delle conservatorie, di cui al precedente comma 38, entrano in vigore <b>il 1o febbraio 2017</b> .
	<b>40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.</b>	Il <b>comma 40</b> <b>demanda</b> , dal <b>1o luglio 2017</b> , a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'istituzione di <b>sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari</b> , da ubicare anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite dalla legge. Il <b>comma 41</b> affida a uno o più <b>decreti</b> di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, il compito di fissare, nel rispetto della normativa speciale e dei principi del codice civile: a) le categorie di <b>registri e documenti da conservare</b> presso le sezioni stralcio, con individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento; b) le modalità di <b>conservazione e accesso</b> ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in
	<b>41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:</b>	

	<b>a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;</b>	relazione agli obblighi del conservatore previsti dal codice civile.
	<b>b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.</b>	
	<b>42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:</b>	Il <b>comma 42</b> , modificando il Testo Unico in materia di <b>spese di giustizia</b> , dispone che <b>nel processo civile e amministrativo</b> la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute definitive. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito (ovvero senza pagamento) degli atti giudiziari suddetti. La mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione. Nel <b>processo penale</b> la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni (in luogo dei vigenti 5 giorni) dal passaggio in giudicato. Anche in tal caso si applica la norma sopra descritta.
	<b>a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</b>	
	<b>«2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.</b>	
	<b>2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del</b>	

	<p>provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»;</p>	
	<p><b>b) all'articolo 73-bis:</b></p>	
	<p><b>1) al comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;</b></p>	
	<p><b>2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:</b></p>	
	<p><b>«1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73».</b></p>	
	<p><b>43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p>	<p>Il <b>comma 43</b>, modificando il Testo Unico <b>in materia di imposta di registro, modifica i termini entro i quali i cancellieri devono richiedere la registrazione per le sentenze</b>, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni: decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni (in luogo dei vigenti 5 giorni) dal giorno in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti e, in mancanza di tali elementi, entro 30 giorni (in luogo di 5) dalla data di acquisizione degli stessi. Sono inoltre modificate le modalità per la registrazione a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute.</p>
	<p><b>a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:</b></p>	
	<p><b>«3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;</b></p>	

	<p><b>b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: «le sentenze» sono inserite le seguenti: «e gli altri atti degli organi giurisdizionali»;</b></p>	
	<p><b>c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: «Nelle sentenze» sono inserite le seguenti: «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.».</b></p>	
	<p><b>44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:</b></p>	<p>Il <b>comma 44</b> interviene sulla disciplina <b>IVA della cessazione di attività</b>, modificando la procedura per la <b>chiusura delle partite IVA inattive</b> (sostituendo l'articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633 del</p>
	<p><b>«15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma,</b></p>	<p>1972). In luogo della vigente procedura, che prevede esplicitamente un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), la modifica in esame prevede la <b>chiusura d'ufficio delle partite IVA</b> dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o</p>

	<p><b>prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».</b></p>	<p>professionali. Sono fatti salvi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria; si demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle nuove norme, mantenendo <b>forme di comunicazione preventiva</b> al contribuente.</p>
	<p><b>45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».</b></p>	<p>Il <b>comma 45 elimina le sanzioni</b> previste per la mancata presentazione della dichiarazione di <b>cessazione di attività a fini IVA</b> (espungendo dall'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il riferimento alla fattispecie della cessazione di attività, tra quelle sanzionate).</p>
	<p><b>46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</b></p>	<p>Il <b>comma 46</b> modifica la <b>disciplina dei CAF e dei professionisti abilitati</b> alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti (di cui al Decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, al cui articolo 16 viene aggiunto il comma <i>1-bis</i>). In particolare, si consente ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di <b>completare</b> entro il <b>23 luglio</b> di ciascun anno le seguenti attività:</p>
	<p><b>«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni».</b></p>	<p>a) comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del <b>risultato finale delle dichiarazioni;</b>  b) <b>consegna</b> al contribuente di <b>copia della dichiarazione</b> dei redditi elaborata e del relativo <b>prospetto di liquidazione;</b>  c) <b>trasmissione telematica</b> all'Agenzia delle entrate <b>delle dichiarazioni</b> predisposte.  Tale facoltà è consentita a condizione che entro il <b>7 luglio</b> dello stesso anno i predetti intermediari abbiano</p>

		effettuato la trasmissione di almeno <b>l'80 per cento</b> delle dichiarazioni.
	<b>47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:</b>	Il <b>comma 47</b> modifica la disciplina della <b>dichiarazione precompilata</b> , di fatto <b>posticipando al 23 luglio di ciascun anno</b> la possibilità dei contribuenti di <b>inviare</b> all'Agenzia delle entrate <b>direttamente</b> , in via telematica, la <b>dichiarazione precompilata</b> senza che questo determini la tardività della presentazione (a tal fine è aggiunto il comma <i>3-bis</i> all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175 del 2014).
	<b>«3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione».</b>	
	<b>48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle</b>	Il <b>comma 48</b> prevede che in caso di <b>infedeltà del visto</b> sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una <b>dichiarazione rettificativa</b> o una comunicazione rettificata, <b>anche dopo il termine</b> del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è <b>dovuta la sola sanzione</b> , riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso (art. 39, comma 1, lett. <i>a</i> ) del D.Lgs. n. 241 del 1997).

	<p>entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».</p>	
	<p><b>Articolo 7-quinquies.</b></p>	
	<p><i>(Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti)</i></p>	
	<p><b>1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:</b></p>	<p>Introduce una <b>norma interpretativa</b> sulle <b>agevolazioni IRPEF</b> applicabili ai <b>lavoratori trasfertisti</b>, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Si chiarisce che per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti <b>condizioni</b>:</p> <p>a) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;</p> <p>b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;</p> <p>c) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.</p> <p>Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF nei limiti e alle condizioni di legge.</p>
	<p><b>a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;</b></p>	
	<p><b>b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;</b></p>	
	<p><b>c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.</b></p>	

	<p>2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.</p>	
	<p><b>Articolo 7-sexies.</b></p>	
	<p><i>(Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei «minimi»)</i></p>	
	<p>1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».</p>	<p>Aggiunge un periodo al comma 58 della legge di stabilità 2014 che disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi". In particolare, si prevede che le <b>cessioni all'esportazione</b> non imponibili, individuate dal D.P.R. Iva, siano <b>ammesse</b> nel regime dei minimi, ma nei <b>limiti</b> e secondo le modalità <b>stabiliti</b> con <b>apposito decreto</b> del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
	<p>2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	

	<b>Articolo 7-septies.</b>	
	<b>(Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia)</b>	
	<b>1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:</b>	Sono aggiunte norme <b>sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI</b> da parte delle <b>imprese</b> operanti nel <b>settore della geotermia</b> . L'articolo, in particolare, dispone che la <b>concessione della garanzia</b> del Fondo su <b>operazioni finanziarie di medio lungo termine</b> (durata non inferiore a trentasei mesi) comunque finalizzate all'attività di <b>impresa di ricerca e sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche</b> a ridotto impatto ambientale (di cui all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 22/2010) copre <b>fino al 70 per cento</b> dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. Per la finalità di cui sopra, il comma crea una <b>riserva fino a 100 milioni di euro</b> delle risorse disponibili sul Fondo. In relazione a tale riserva, non trova applicazione il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del D.L. n. 201/2011 (come novellato dal comma 4, dell'articolo 1 del D.L. 69/2013), che destina una quota non inferiore al 50% delle disponibilità finanziarie del Fondo ad interventi non superiori a 500.000 euro. Per l'accesso alla riserva, le imprese devono comprovare di essere piccole e medie ed il rilascio del titolo concessorio (nuovo comma 2-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 69/2013).
	<b>«2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio».</b>	

<b>Capo III</b>	<b>Capo III</b>	
MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI	MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI	
<b>Articolo 8.</b>	<b>Articolo 8.</b>	
<i>(Finanziamento Fondo occupazione)</i>	<i>(Finanziamento Fondo occupazione)</i>	
<p>1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>Dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.</p>

	<p><b>1-bis.</b> Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>	<p>Viene introdotto il <b>comma 1-bis</b>, il quale dispone che le risorse del <b>Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello</b>, destinate in via sperimentale per il triennio 2016-2018 alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata (ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 80/2015), non utilizzate nel 2016, vengano conservate nel conto dei residui al fine di un loro utilizzo negli esercizi successivi, nella misura di <b>19 milioni di euro</b> annui per il biennio 2017-2018.</p> <p>A compensazione viene ridotto (per un pari importo annuo per lo stesso biennio) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.</p>
	<p><b>1-ter.</b> Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.</p>	<p>È introdotto il <b>comma 1-ter</b>, che incrementa il <b>Fondo sociale per occupazione e formazione</b> di 4 milioni per il 2016 per sostenere gli accordi governativi (conclusi e sottoscritti entro il 31 luglio 2015), concernenti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della C.I.G.S. o dei contratti di solidarietà.</p>

Articolo 9.	Articolo 9.	
<i>(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL)</i>	<i>(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL)</i>	<p>Autorizza fino al <b>31 dicembre 2016</b> la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – <b>operazione "Ippocrate"</b>-. La richiamata autorizzazione di spesa si applica anche al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite <i>United Nations Support mission in Lybia (Unsmil)</i>. Vengono disciplinati, altresì, i <b>profili normativi connessi</b> alle missioni e si prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.</p> <p>È specificata la data della decorrenza della autorizzazione di spesa relativa alle missioni "Ippocrate" e UNMSIL in Libia (14 settembre 2016).</p>
<p>1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).</p>	<p>1. È autorizzata, <b>a decorrere dal 14 settembre 2016 e</b> fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).</p>	
<p>2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	
<p>a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;</p>		
<p>b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-<i>sexies</i> e 1-<i>septies</i>, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;</p>		
<p>c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.</p>		

Articolo 10.	Articolo 10.	
<i>(Finanziamento Investimenti FS)</i>	<i>(Finanziamento <b>di</b> investimenti <b>per la rete ferroviaria</b>)</i>	
<p>1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma -- Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente è aggiornato con dette disponibilità ai fini della sua approvazione.</p>	<p>1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, <b>anche per la sicurezza e l'efficiamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro</b> per l'anno 2018 <b>per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge», ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021.</b></p>	<p>L'<b>articolo 10</b> è stato integralmente riformulato nel corso dell'esame in sede referente. Si conferma al <b>comma 1</b> l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, ma se ne precisa la finalizzazione. È infatti stabilito che le <b>risorse per il 2016 sono utilizzate anche per la sicurezza e l'efficiamento della rete ferroviaria</b> e quelle assegnate per il 2018 finanziano gli interventi relativi a "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge" ivi inclusi quelli indicati nella parte programmatica del contratto di programma aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.. Si prevede, contestualmente, anche l'<b>approvazione</b> del medesimo <b>aggiornamento 2016 al contratto di programma.</b></p> <p>L'autorizzazione di spesa è <b>immediatamente efficace</b> per l'ulteriore corso dei relativi interventi che saranno tuttavia recepiti nel Contratto di programma parte Investimenti 2017-2021 (e non nell'Aggiornamento 2016 al vigente contratto di programma, a differenza di quanto stabilito nell'iniziale formulazione della disposizione).</p>
<p>2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al contratto 2016-2020 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.</p>	<p>2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di <b>programma – Parte servizi con la RFI Spa</b> sono destinate al contratto 2016-<b>2021</b> in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.</p>	<p>Nel <b>comma 2</b> si prevede che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma, parte servizi, con RFI sono destinate al contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento, con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.</p>

	<b>Articolo 10-bis.</b>	
	<b><i>(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno)</i></b>	
	<p><b>1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza - lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</b></p>	<p>La norma autorizza una spesa di <b>16 milioni di euro</b> per l'<b>anno 2016</b> per il finanziamento dell'intervento riguardante la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho- Monza lotto 2: <b>Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno</b>". Per la copertura finanziaria della disposizione, è corrispondentemente ridotto lo stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016. La delibera Cipe n. 60/2013, richiamata nella norma in esame, ha assegnato 55 milioni di euro per il finanziamento del predetto intervento, a valere sulle risorse del fondo per consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013).</p>
<b>Articolo 11.</b>	<b>Articolo 11.</b>	
<i>(Misure urgenti per il trasporto regionale)</i>	<i>(Misure urgenti per il trasporto regionale)</i>	
<p>1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>Attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione <b>Campania</b> per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale</p>

<p>il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le finalità di cui al comma 2.</p>		
<p>2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario <i>ad acta</i> di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7,</p>	<p>2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono <b>attuate</b> in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania <b>e del Ministero dell'economia e delle finanze</b>, dalla data di scadenza del Commissario <i>ad acta</i> di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno</p>	<p>per la definizione delle partite debitorie. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al <b>Molise</b> a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.. Al <b>comma 2</b> si specifica che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società EAV sono attuate in regime di ordinarietà da EAV, anche sotto la <b>vigilanza del Ministero e dell'economia e delle finanze</b>, oltre che sotto la vigilanza della Regione.</p>

del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.	2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.	
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.	3. <i>Identico.</i>	
	<b>3-bis. Entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.</b>	Il nuovo <b>comma 3-bis</b> introduce l'obbligo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su indicazione delle regioni, di presentare alla Camera dei deputati una <b>relazione annuale</b> , entro il primo settembre, <b>sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale.</b>
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione -- programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.	4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo <b>per lo</b> sviluppo e <b>la</b> coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario <b>e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3</b> , degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.	Al <b>comma 4</b> , si specifica che per le risorse del Fondo di sviluppo e coesione che saranno rese disponibili, ove necessario, previa rimodulazione degli interventi già programmati, si debba anche tenere conto della <b>localizzazione territoriale</b> delle misure di cui ai commi 1 e 3.
<b>Articolo 12.</b>	<b>Articolo 12.</b>	
<i>(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)</i>	<i>(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)</i>	

<p>1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>Incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.</p>
<p>2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.</p>	<p>2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di <b>ripartizione</b> delle risorse di cui al presente comma <b>tra i comuni interessati</b>, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.</p>	<p>È aggiunto il <b>comma 2-bis</b> il quale, integrando la disciplina dei c.d. <b>patti di solidarietà</b> fra enti territoriali, inserisce i <b>comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale</b> tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo.</p>
	<p><b>2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».</b></p>	<p>A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208/2015. L'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi del primo soccorso e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).</p>

		<p>Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati della Composizione di base della rete SPRAR per il triennio 2014-2016) su base volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza 'integrata', non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento. Per il triennio 2014-2016, risultano finanziati 20.744 posti (di questi 729 sono per minori non accompagnati e 295 per persone con disagio mentale o con disabilità).</p>
	<p><b>Articolo 12-bis.</b></p>	
	<p><i>(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni)</i></p>	
	<p><b>1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del</b></p>	<p>Il nuovo articolo 12-bis destina (comma 1) al completamento degli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal D.L. n. 59/2012 (art. 3, co. 3), dopo che la nomina dei commissari era stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (sent. 6050/2011).</p>

	<p><b>Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.</b></p>	<p>L'assegnazione delle somme di cui all'articolo in esame è disposta con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture sedi degli ex commissari delegati (Napoli, Milano, Roma, Torino e Venezia) per la realizzazione di specifici progetti presentati alle prefetture da parte degli enti locali interessati. Inoltre, sono mantenute sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex commissari le risorse eventualmente ivi giacenti per essere destinate alle medesime finalità (comma 2).</p>
	<p><b>2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.</b></p>	
<b>Articolo 13.</b>	<b>Articolo 13.</b>	
<i>(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare)</i>	<i>(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per <b>il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA</b>)</i>	
<p>1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>Dispone l'incremento della dotazione del <b>fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</b>, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di <b>895 milioni</b> di euro per l'anno <b>2016</b>. Il comma prevede, inoltre, che <b>ulteriori 100 milioni</b> di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del <b>programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020"</b>, a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.</p>

**1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del**

È aggiunto il **comma 1-bis**, il quale istituisce presso l'Ente Nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'**Elenco nazionale** obbligatorio degli **operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito**.

L'istituzione è finalizzata:

- a garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito (favorendo anche l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese);
- a garantire una verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati.

Sono iscritti nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida dallo stesso redatte, sentito il parere della Banca d'Italia.

	<p>fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.</p>	
	<p><b>1-ter.</b> L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma <b>1-bis</b> e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma <b>1-bis</b> e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>È aggiunto il <b>comma 1-ter</b>, il quale prevede, in capo all'Ente nazionale per il microcredito, il compito di trasmettere alla Banca d'Italia un <b>rapporto semestrale</b> contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori, nonché sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli operatori iscritti nell'elenco. Si specifica, inoltre, che l'Ente svolge, senza oneri per la finanza pubblica, periodica <b>attività di formazione, supporto e monitoraggio</b> in favore degli operatori iscritti nell'elenco e che un <b>protocollo d'intesa</b>, che sarà sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, definirà le modalità attuative dei commi <b>1-bis</b> e <b>1-ter</b>.</p> <p>15</p> <p>Conseguentemente, è stata modificata la rubrica dell'articolo 13, al fine di contemplare anche le misure per il <b>microcredito</b>, oltre alle già previste misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare</p>

<p>2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <i>de minimis</i>.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>Intervengono in materia di <b>accesso al credito delle imprese agricole</b>, prevedendo (<b>comma 2</b>) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto <i>de minimis</i> nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il <b>comma 3</b> prevede che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della</p>
	<p><b>2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.</b></p>	<p>pesca e dell'acquacoltura; il <b>comma 4</b>, infine, consente ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati.</p> <p>È stata introdotta la riserva per gli imprenditori agricoli di <b>una quota nell'ambito dei contributi sui premi assicurativi per polizze innovative, fino a 10 milioni di euro e per l'anno 2017, per la copertura del</b></p>
<p>3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>rischio aziendale <b>nel settore del grano. (comma 2-bis).</b></p>

<p>4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p>	<p>4. <i>Identico:</i></p>	
<p>«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, ISMEA è autorizzata ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»</p>	<p>« 1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA è <b>autorizzato</b> ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»</p>	
	<p><b>4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.</b></p>	<p>Con riferimento ai <b>contratti di vendita a rate con riserva della proprietà</b> stipulati da ISMEA, è stato previsto che un rappresentante di questo Istituto possa rilasciare, dinanzi a un notaio, <b>l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate</b>, tale da integrare gli estremi della <b>risoluzione di diritto</b> dei contratti in questione. Il <b>verbale notarile</b>, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce <b>titolo esecutivo</b> per il rilascio <b>dell'immobile.(comma 4-bis)</b></p>
	<p><b>4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».</b></p>	<p>Sono stati, poi, aggiunti quattro nuovi commi con i quali si stabilisce che ISMEA non è vincolata a rispettare il diritto di <b>prelazione agraria</b> per la vendita di terreni, che dovrà avvenire o attraverso procedura</p>

	<p><b>4-quater.</b> La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.</p>	<p>ad evidenza pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta "Banca delle terre agricole", o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa privata. I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni potranno chiedere un pagamento rateale del prezzo di acquisto (<b>commi 4-ter e 4-quater</b>).</p>
	<p><b>4-quinquies.</b> Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.</p>	<p>Sono considerate nulle le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore e non possono essere richiesti gli oneri dovuti a qualsiasi titolo ai consorzi di bonifica sui terreni di proprietà di ISMEA venduti a rate con riserva della proprietà ex art. 1523 c.c. (<b>comma 4-quinquies e 4-sexies</b>).</p>
	<p><b>4-sexies.</b> Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.</p>	

<b>Articolo 14.</b>	<b>Articolo 14.</b>	
<i>(Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo)</i>	<i>(Potenziamento <b>del</b> tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura)</i>	
1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni.	1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni <b>di euro</b> di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di <b>60 milioni di euro</b> .	Incrementa per l'anno <b>2016</b> l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del <b>credito di imposta</b> a favore delle <b>imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico</b> .
	<b>1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:</b>	È modificato il <b>comma 1</b> , incrementando (da 30) a <b>60 milioni</b> di euro per il 2016 le risorse aggiuntive per il <b>credito di imposta</b> a favore delle imprese di <b>produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico</b> .
	<b>a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:</b>	Pertanto, le risorse disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero (da 140) a 200 milioni di euro.
	<b>«Art. 21. – (Ripartizione delle risorse). – 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;</b>	È aggiunto il <b>comma 1-bis</b> , che modifica la disciplina - recata dal D.Lgs. 9/2008 - in materia di destinazione di <b>quota parte</b> delle risorse assicurate dal mercato dei <b>diritti audiovisivi sportivi</b> alla mutualità generale.
	<b>b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:</b>	In particolare, si abolisce la <b>Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre</b> , che ha tra i suoi compiti quello di determinare le modalità per l'individuazione delle iniziative da finanziare attraverso tali risorse, affidando il ruolo di tramite alla <b>Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)</b> , prima destinataria della quota, che ha anche il compito di

	<p><b>«Art. 22. - (Mutualità generale). - 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.</b></p>	
	<p><b>2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.</b></p>	<p>determinare <b>criteri e modalità di erogazione</b> delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Nello specifico, si stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare non più "almeno il 4%", ma una <b>quota pari al 10%</b> delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, <b>esclusivamente</b> per lo sviluppo dei <b>settori giovanili</b> delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli <b>impianti sportivi</b> e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali (programma avviato dalla FIGC per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni) e delle attività giovanili della stessa FIGC. I fondi devono essere destinati per l'1% alla stessa FIGC, per il 6% alla Lega Nazionale professionisti serie B, per il 2% alla Lega Pro, per l'1% alla Lega Nazionale dilettanti. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una <b>relazione</b> sull'attività svolta nell'anno precedente. Rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, non c'è più un riferimento esplicito alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli stessi. Inoltre, è</p>
	<p><b>3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente»;</b></p>	

	<p><b>c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.</b></p>	<p>soppressa la previsione che stabilisce che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina almeno il 6% del totale delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori. Resta, invece, fermo che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla</p>
	<p><b>1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alla valorizzazione».</b></p>	<p>commercializzazione dei diritti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione – da effettuarsi sempre in base a quanto dispongono gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. – avviene previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.</p> <p>Ai fini indicati, si novellano gli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 9/2008 e si abrogano gli artt. 23 e 24 del medesimo D.Lgs..</p> <p>È aggiunto il <b>comma 1-ter</b> che dispone che i <b>proventi</b> derivanti dalla <b>vendita dei biglietti di ingresso</b> agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo <b>Stato</b> possano essere destinati (oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali) anche alla <b>valorizzazione</b> degli istituti e luoghi della cultura.</p> <p>A tal fine, si modifica l'art. 110, co. 3, del D.Lgs. n. 42/2004. In base al co. 4 dello stesso art. 110, la destinazione dei proventi dei biglietti di ingresso alla valorizzazione del patrimonio culturale è già prevista per quelli relativi a istituti e luoghi della cultura appartenenti o in</p>

		consegna ad altri soggetti pubblici (diversi, cioè, dallo Stato).
<b>Capo IV</b>	<b>Capo IV</b>	
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	
<b>Articolo 15.</b>	<b>Articolo 15.</b>	
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.	1. <i>Identico.</i>	Incrementa, al <b>comma 1</b> , il Fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.). Si tratta delle risorse che, si ricorda, vengono poi sterilizzate con il disegno di legge di bilancio, in quanto, tale ammontare di risorse rinvenienti dal decreto legge concorre alla copertura della manovra. È aggiunto il <b>comma 1-bis</b> il quale rfinanzia di <b>300 milioni</b> di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018 il <b>Fondo</b> istituito per far fronte ad <b>esigenze indifferibili</b> che si dovessero manifestare nel corso della gestione. Il <b>comma 2</b> dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. Le <b>modifiche apportate</b> al provvedimento nel corso dell'esame parlamentare hanno determinato un <b>aumento degli oneri</b> complessivi rispetto al testo originario, di 30 milioni di euro per l'anno <b>2016</b> , in relazione all'aumento di pari importo del limite massimo di spesa previsto per il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, di cui all'articolo 14, e di 300 milioni di euro per il <b>2017</b> e di 1.100 milioni di euro per l'anno <b>2018</b> , in relazione al rifinanziamento di pari importo
	<b>1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.</b>	
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:	2. Agli oneri derivanti dagli articoli <b>2-bis</b> , 4, comma 2, <b>8</b> , <b>comma 1-ter</b> , 9, 10, 12, 13, 14 e <b>dai commi 1 e 1-bis</b> del presente articolo, pari a <b>2.026,39</b> milioni di euro per l'anno 2016, <b>a 4.575</b> milioni di euro per l'anno 2017, <b>a 5.945</b> milioni di euro per l'anno 2018, <b>a 3.285</b> milioni di euro per l'anno 2019 e <b>a 2.985</b> milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a <b>2.036,1</b> milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:	

<p>a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;</p>	<p>a) quanto a <b>451,83</b> milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;</p>	<p>del Fondo esigenze indifferibili in corso della gestione, di cui al comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 15.</p>
<p>b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>	<p>Tali maggiori oneri sono stati <b>compensati nel 2016</b> con una <b>maggiore riduzione</b> delle dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa dei Ministeri (in particolare, poste a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e, per gli anni successivi, con un incremento dell'utilizzo della quota parte delle entrate derivanti dal provvedimento, ora pari a 3.270 milioni di euro per l'anno <b>2019</b> e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno <b>2020</b>.</p>
	<p><b><i>b-bis</i>) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;</b></p>	<p>A seguito del <b>rinvio nelle Commissioni riunite</b>, inoltre, è stato ulteriormente <b>umentato</b> l'importo complessivo degli <b>oneri</b> indicati del comma 2 dell'articolo 15, <b>al fine di ricomprendervi anche quelli recati dall'articolo 2-<i>bis</i></b>, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, correlati all'estensione dell'utilizzo della modalità di versamento tramite modello F24 per il pagamento di ulteriori tipologie di tributi locali.</p>
<p>c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.</p>	<p>c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a <b>4.560</b> milioni di euro per l'anno 2017, a <b>5.930</b> milioni di euro per l'anno 2018, <b>a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019</b> e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno <b>2020</b>, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e <b>9</b>.</p>	<p>Tali oneri sono stati quantificati in <b>15 milioni</b> di euro a decorrere dall'anno 2017 e sono stati <b>compensati</b> con una riduzione di pari importo del Fondo per gli interventi strutturati di politica economica (<b>F.I.S.P.E.</b>), fermo restando, comunque, l'incremento del Fondo medesimo disposto dal comma 1 dell'articolo 15 in esame, quale contributo alla manovra di finanza pubblica. E' stato inoltre introdotto il <b>comma 3-<i>bis</i></b>, il quale puntualizza la natura risarcitoria della <b>rendita per</b></p>

<p>3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p><b>inabilità permanente erogata dall'I.N.A.I.L.</b>, in riferimento al danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio (o malattia professionale) invalidante, la quale, nel contempo, <b>non concorre alla formazione del reddito</b> complessivo ai fini tributari.</p>
	<p><b>3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.</b></p>	
<p><b>Articolo 16.</b></p>	<p><b>Articolo 16.</b></p>	
<p><i>(Entrata in vigore)</i></p>	<p><i>(Entrata in vigore)</i></p>	
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>		<p>Dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, il <b>24 ottobre 2016.</b></p>

		<p>L'articolo 7-<i>sexies</i> aggiunge un periodo al comma <b>58 della legge di stabilità 2014</b>, che disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi". In particolare, per quanto riguarda le <b>importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate</b>, il predetto comma le assoggetta alle ordinarie regole, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto Iva). Con le modifiche in esame si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal DPR IVA, sono ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
--	--	---